DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI ACCISE, DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE, DI SMALTIMENTO DI OLI USATI, DI GIOCHI E SCOMMESSE

Art. 3

Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali

Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

Versione in vigore dal 30 dicembre 2001, non più in vigore dal 28 febbraio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse
Estremi	Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452
Capo	I — Disposizioni in materia di accise , di pubblicità effettuata su veicoli, di contabilità speciali e di generi di monopolio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-tema-di-accise-di-gasolio-per-autotrazione-di/art-3-agevolazioni-sul-gasolio-e-sul-gpl-impiegati-nelle-zone-montane-ed-in/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it